

Bruxelles, 21 agosto 2025
(OR. en)

12184/25
ADD 1

ENV 764
ENT 137
COMPET 808
IND 306
SAN 515
CONSOM 154
MI 590
CHIMIE 74
DELECT 105

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice

Data: 21 agosto 2025

Destinatario: Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.: C(2025) 4797 final - Annex

Oggetto: ALLEGATO
del
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE
che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e
del Consiglio
per quanto riguarda gli inquinanti organici persistenti
tetrabromodifenil etero, pentabromodifenil etero, esabromodifenil etero,
eptabromodifenil etero e decabromodifenil etero

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 4797 final - Annex.

All.: C(2025) 4797 final - Annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 24.7.2025
C(2025) 4797 final

ANNEX

ALLEGATO

del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

**che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda gli inquinanti organici persistenti tetrabromodifenil etero,
pentabromodifenil etero, esabromodifenil etero, eptabromodifenil etero e
decabromodifenil etero**

ALLEGATO

(1) All'allegato I, parte A, nella tabella, alla voce Tetrabromodifeniletere C₁₂H₆Br₄O, il punto 2 della quarta colonna è sostituito dal seguente:

"Ai fini delle voci sui tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma seguente delle concentrazioni di queste sostanze:

- (a) 10 mg/kg all'entrata in vigore del presente regolamento se presenti in miscele o articoli, tranne per i materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;
- (b) in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all'entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 200 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2027, se presenti in miscele o articoli contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;
- (c) in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all'entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 10 mg/kg a decorrere da [*OP inserire la data: 18 mesi dopo l'entrata in vigore*], se presenti nei giocattoli soggetti alla direttiva 2009/48/CE o in qualsiasi prodotto per l'infanzia (destinato alla seduta, al sonno, al riposo, all'igiene, al cambio e alla cura generale del corpo, all'alimentazione, all'allattamento, al trasporto e alla protezione) contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004."

(2) All'allegato I, parte A, nella tabella, alla voce Pentabromodifeniletere C₁₂H₅Br₅O, il punto 2 della quarta colonna è sostituito dal seguente:

"Ai fini delle voci sui tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma seguente delle concentrazioni di queste sostanze:

- (a) 10 mg/kg all'entrata in vigore del presente regolamento se presenti in miscele o articoli, tranne per i materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;
- (b) in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all'entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 200 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2027, se presenti in miscele o articoli contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;
- (c) in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all'entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 10 mg/kg a decorrere da [*OP inserire la data: 18 mesi dopo l'entrata in vigore*], se presenti nei giocattoli soggetti alla direttiva 2009/48/CE o in qualsiasi prodotto per l'infanzia (destinato alla seduta, al sonno, al riposo, all'igiene, al cambio e alla cura generale del corpo, all'alimentazione, all'allattamento, al trasporto e alla protezione) contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad

eccezione dei materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004."

- (3) All'allegato I, parte A, nella tabella, alla voce Esabromodifeniletere $C_{12}H_4Br_6O$, il punto 2 della quarta colonna è sostituito dal seguente:

"Ai fini delle voci sui tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma seguente delle concentrazioni di queste sostanze:

- (a) 10 mg/kg all'entrata in vigore del presente regolamento se presenti in miscele o articoli, tranne per i materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;
- (b) in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all'entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 200 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2027, se presenti in miscele o articoli contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;
- (c) in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all'entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 10 mg/kg a decorrere da [*OP inserire la data: 18 mesi dopo l'entrata in vigore*], se presenti nei giocattoli soggetti alla direttiva 2009/48/CE o in qualsiasi prodotto per l'infanzia (destinato alla seduta, al sonno, al riposo, all'igiene, al cambio e alla cura generale del corpo, all'alimentazione, all'allattamento, al trasporto e alla protezione) contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004."

- (4) All'allegato I, parte A, nella tabella, alla voce Eptabromodifeniletere $C_{12}H_3Br_7O$, il punto 2 della quarta colonna è sostituito dal seguente:

"Ai fini delle voci sui tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma seguente delle concentrazioni di queste sostanze:

- (a) 10 mg/kg all'entrata in vigore del presente regolamento se presenti in miscele o articoli, tranne per i materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;
- (b) in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all'entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 200 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2027, se presenti in miscele o articoli contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;
- (c) in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all'entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 10 mg/kg a decorrere da [*OP inserire la data: 18 mesi dopo l'entrata in vigore*], se presenti nei giocattoli soggetti alla direttiva 2009/48/CE o in qualsiasi prodotto per l'infanzia (destinato alla seduta, al sonno, al riposo, all'igiene, al cambio e alla cura generale del corpo, all'alimentazione, all'allattamento, al trasporto e alla protezione) contenenti o costituiti da

materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004."

- (5) All'allegato I, parte A, nella tabella, alla voce Ossido di bis(pentabromofenile) (decabromodifenilettere; decaBDE), il punto 2 della quarta colonna è sostituito dal seguente:

"Ai fini delle voci sui tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma seguente delle concentrazioni di queste sostanze:

- (a) 10 mg/kg all'entrata in vigore del presente regolamento se presenti in miscele o articoli, tranne per i materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;
- (b) in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all'entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 200 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2027, se presenti in miscele o articoli contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;
- (c) in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all'entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 10 mg/kg a decorrere da [*OP inserire la data: 18 mesi dopo l'entrata in vigore*], se presenti nei giocattoli soggetti alla direttiva 2009/48/CE o in qualsiasi prodotto per l'infanzia (destinato alla seduta, al sonno, al riposo, all'igiene, al cambio e alla cura generale del corpo, all'alimentazione, all'allattamento, al trasporto e alla protezione) contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004."